

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA TOSCANA**

**Motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 887/16**

**Per**

**LETI Alessandra**, nata il 17/7/65 a Roma, c.f. LTEL5N65L57H501E, residente in Loc. Fabbriche 40, Castelfranco Piandisco AR cap 52026, ma elettivamente domiciliata in Grosseto, via San Martino 38 presso lo studio dell'avv. Michele Mensi, c.f. MNSMHL64P12E202V, che la rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente e disgiuntamente all'avv. Lavinia Mensi, c.f. MNSLVN87M41E202J, giusta delega in calce al presente atto

**Contro**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del Direttore pro tempore**, corrente in via Mannelli, 113 – 50136 Firenze, ma domiciliato ex lege in Firenze via degli Arazzieri 4, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze

**resistente**

**Nonché contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore**, corrente in viale Trastevere 76-a – 00153 Roma, ma domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze

**resistente**

**E nei confronti di**

**DEBORA SENSI**, nata il 08/09/1984 ad Arezzo, c.f. SNSDBR84P48A390T e residente in Castiglion Fiorentino (AR) via Cosimo Serristori n. 15 e degli altri 81 vincitori del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D.G. 106 del 23/2/16, previa concessione ex art. 41 c.p.a. dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ove ritenuto opportuno anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso sul sito internet istituzionale delle Amministrazioni resistenti

**controinteressati**

Grosseto via S. Martino, 38

Tel 0564/417341 fax 0564/418432

[info@studiolegalemensi.it](mailto:info@studiolegalemensi.it)

[michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

[laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it)

### Per l'annullamento

del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in persona del Direttore Generale pro tempore, dr. Domenico Petruzzo, avente registro generale decreti direttoriali n. 548 pubblicato sul sito internet istituzionale dell'USR Toscana in data 13/9/16, di APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO della procedura concorsuale di cui al D.D.G. del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 106 del 23/2/16 per l'ambito disciplinare 5 (AC24-AC25) Spagnolo

e del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in persona del Direttore Generale pro tempore, dr. Domenico Petruzzo, avente registro generale decreti direttoriali n. 570 pubblicato sul sito internet istituzionale dell'USR Toscana in data 15/9/16, di ASSUNZIONE IN RUOLO NEI RISPETTIVI AMBITI DEI DOCENTI vincitori del concorso in base alle preferenze espresse

nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi.

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*

### Premesso

Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra Alessandra Leti chiedeva a Codesta Autorità giudicante l'annullamento dell'avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana relativo alle prove scritte per le classi di concorso pubblicato il 22/4/2016 sul sito internet istituzionale sulla base del D.D.G. 105,106,107 del 23/2/16, con allegato l'elenco degli ammessi alle prove scritte nella parte in cui non include la ricorrente tra i candidati, nonché di tutti gli atti presupposto, conseguenti e/o comunque connessi, previa richiesta di concessione della misura cautelare collegiale ai sensi dell'art. 55 c.p.a., deducendo un vizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione del ricorso.

All'udienza in Camera di Consiglio del 13/7/16 il Pres. Armando Pozzi, uditi per le parti i difensori, accoglieva la domanda cautelare e per l'effetto ammetteva con riserva la ricorrente al concorso in oggetto, rinviando per la trattazione del merito all'udienza pubblica del 24 maggio 2017.

Stante la mancata esecuzione della predetta ordinanza da parte dell'Amministrazione convenuta, la ricorrente depositava il 16 settembre

Grosseto via S. Martino, 38

Tel 0564/417341 fax 0564/418432

[info@studiolegalemensi.it](mailto:info@studiolegalemensi.it)

[michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

[laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it)

2016 ricorso per l'ottemperanza ai sensi dell'art.59 c.p.a. del predetto provvedimento.

All'udienza in camera di consiglio del 26 ottobre 2016, il Presidente del Collegio Giudicante, dr. Armando Pozzi, all'esito della discussione orale pubblicava in data 27/10/16 l'ordinanza n. 1547/2016 reg.prov.coll. con la quale accoglieva il ricorso per ottemperanza, ordinando alle Amministrazioni resistenti di eseguire l'ordinanza cautelare.

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*

**Con i presenti motivi aggiunti al ricorso avente R.G. 887/2016 la ricorrente intende impugnare l'atto amministrativo finale del procedimento amministrativo avviato con l'emanazione del D.D.G. 106 del 23/2/16, corrispondente all'approvazione della graduatoria finale, avendo un interesse legittimo alla declaratoria di annullamento corrispondente al suo inserimento, condizionato all'esito del sostenimento delle prove concorsuali.**

Sul punto si cita l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza secondo cui "il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito del concorso di che trattasi, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa. La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso, infatti, si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. L'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso, pertanto, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione non potrebbe produrre alcun effetto utile per l'interessato (vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I bis, n. 709/2016)." (Sentenza Tar Lazio 2033/2016)

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*

Grosseto via S. Martino, 38

Tel 0564/417341 fax 0564/418432

[info@studiolegalemensi.it](mailto:info@studiolegalemensi.it)

[michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

[laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it)

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra generalizzata, difesa e domiciliata impugna i provvedimenti di cui in epigrafe per i seguenti

### **MOTIVI**

**1. ECCESSO DI POTERE: travisamento ed erronea valutazione dei fatti e disparità di trattamento per aver escluso dal concorso pur avendo il titolo abilitante**

La sig.ra Leti ha richiesto di accedere al concorso essendo in possesso di tutti i requisiti stabiliti nel decreto n. 106 del 23 febbraio 2016.

In particolare aveva regolarmente ottenuto l'abilitazione alla classe A446 – LINGUA E CIVILITA' STRANIERA (SPAGNOLO) in data 14/7/2014, dandone prova mediante l'allegazione del certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, l'Università degli Studi di Firenze, in carta bollata.

Pertanto l'esclusione dal concorso, e dalle relative graduatorie di merito, risulta illegittima, giacchè l'Amministrazione ha erroneamente valutato la documentazione prodotta dalla sig.ra Leti, ritenendola mancante dei requisiti di cui all'art. 3 del suddetto decreto.

Il mancato inserimento nell'elenco dei candidati, e per l'effetto dell'approvazione della graduatoria nell'elenco dei vincitori, ha comportato un'evidente disparità di trattamento, in quanto la ricorrente non ha potuto svolgere regolarmente la prova pur versando nella medesima situazione giuridica dei colleghi di interesse legittimo ad accedere al concorso.

**2. ECCESSO DI POTERE: carenza di istruttoria e violazione del procedimento nella parte in cui ha correttamente elaborato la domanda POLIS senza comunicare messaggi di errore, in contrasto all'art. 4 del decreto ministeriale prot. 106 del 23/2/16 nella parte in cui stabilisce che “non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. L'USR competente verifica la validità delle domande ai fini dello svolgimento delle prove scritte, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 4”.**

La sig.ra Leti è stata indotta in errore dal sistema “Polis” previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 di redazione ed invio telematico dell'istanza di ammissione, dal momento che la stessa risultava correttamente elaborata dal processore online, il quale non era dotato

Grosseto via S. Martino, 38

Tel 0564/417341 fax 0564/418432

[info@studiolegalemensi.it](mailto:info@studiolegalemensi.it)

[michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

[laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it)

dell'opzione di verifica della corrispondenza del titolo abilitante con l'insegnamento richiesto.

Se il sistema telematico adottato dal Ministero per la ricezione e la verifica delle domande di ammissione avesse prodotto un messaggio di errore per mancata conformità del requisito richiesto dal decreto per accedere al concorso con la materia di insegnamento prescelta, la sig.ra Leti avrebbe preso subito contezza dell'irregolarità ed avrebbe provveduto a redigere nuovamente l'istanza rispettando i termini di scadenza stabiliti nel bando.

In realtà la ricorrente, come già ribadito in premessa, è venuta a conoscenza dell'errore soltanto dopo la pubblicazione dell'avviso contenente gli abbinamenti delle sedi con i candidati il 22 aprile 2016, quando ormai era ampiamente scaduto il termine per inviare la domanda di partecipazione.

Non vi è chi non veda la palese violazione della norma procedimentale stabilita all'art. 4, co. 7-8 del suddetto decreto, nella parte in cui stabilisce che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle domande che non contenevano tutte le informazioni circa il possesso dei requisiti richiesti, di cui si riservava la verifica ai fini dello svolgimento della prova scritta.

Nel caso di specie, l'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana non solo ha recepito l'istanza di ammissione, ma l'ha elaborata trasmettendo la richiesta all'Ufficio Scolastico per il Lazio ai fini dello svolgimento della prova scritta per la materia "conversazione in lingua straniera", benché la sig.ra Leti non fosse in possesso dei requisiti per accedervi.

Da ciò si evince che l'Amministrazione competente, ossia l'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, una volta ricevuta la domanda, ha mancato totalmente di svolgere qualsiasi istruttoria, volta ad adempiere all'obbligo di verificare la validità delle domande ai fini dello svolgimento delle prove scritte, così come prescritto dall'art. 4, co. 8 del decreto.

Diversamente si sarebbero verificati due possibili esiti: nel primo caso l'istanza non sarebbe stata recepita dall'USR Toscana perché non vi erano i presupposti richiesti per l'ammissione alla classe di concorso "conversazione in lingua straniera"; nel secondo caso l'USR Toscana nella fase di lavorazione della domanda recepita, avrebbe inserito d'ufficio la candidata nella classe di concorso per la quale aveva fornito la prova dei requisiti, riconoscendo tempestivamente il mero refuso materiale. In entrambe le ipotesi la ricorrente avrebbe potuto concorrere per il superamento della prova scritta nella classe di concorso per la quale disponeva del titolo abilitante.

Grosseto via S. Martino, 38

Tel 0564/417341 fax 0564/418432

[info@studiolegalemensi.it](mailto:info@studiolegalemensi.it)

[michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

[laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it)

3. **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE:** art. 3 decreto ministeriale 106 del 23/02/2016 nella parte in cui stabilisce che “Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 1, comma 110 della legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.”

Come già ampiamente ribadito, l'Amministrazione convenuta ha violato la norma stabilita all'art. 3 del decreto ministeriale n. 106 del 23/2/2016 giacché la ricorrente pur essendo in possesso del requisito ivi stabilito, corrispondente all'abilitazione nella classe A446 – LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (SPAGNOLO) in data 16/7/14, di cui aveva dato prova mediante l'allegazione del relativo certificato, non è stata ammessa alla corrispondente classe di concorso.

4. **ECCESSO DI POTERE:** Violazione del procedimento per difetto di istruttoria e **VIOLAZIONE DI LEGGE** per contrasto alla L. 241/90

L'art. 4, co. 4 del suddetto decreto stabilisce che “i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi l'URS dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”

Tale previsione si pone in aperto contrasto con il principio stabilito all'art. 1 della L. 241/90, secondo cui l'azione della P.A. deve essere improntata a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza al fine di prevenire eventuali abusi a danno del privato.

Nel caso di specie il candidato, con l'adozione del sistema POLIS, viene onerato di porre in essere l'avvio del procedimento amministrativo che lo riguarda, di talché non può essere legittimamente escluso in qualsiasi momento dall'Amministrazione, anche per errori incolpevoli, che non ha né il potere né la competenza né la professionalità di controllare e rettificare.



**5. VIOLAZIONE DI LEGGE:** per contrasto con l'art. 10 bis della L. 241/90.

L'**art. 10 bis L. 241/1990** prevede che, nei procedimenti ad istanza del privato, l'Amministrazione debba comunicare che intende provvedere con il rigetto, permettendo al privato di presentare memorie che spieghino eventualmente o che rettifichino i requisiti che l'amministrazione ritiene insussistenti.

Nel caso di specie, la sig.ra Leti non ha ricevuto alcuna comunicazione in tal senso da parte dell'URS Toscana, ma ha subito esclusivamente gli effetti del provvedimento di rigetto, stante l'esclusione dall'elenco degli ammessi del 22 aprile alla classe di concorso per cui aveva il titolo abilitante.

**6. VIOLAZIONE DI LEGGE:** per contrasto con l'**art. 18, co. 3, l. 241/1990**.

Il procedimento amministrativo gestito mediante il sistema telematico POLIS si fonda su autocertificazioni del privato, che tuttavia nel caso di specie si riferiscono a qualità e/o qualifiche personali, della cui attestazione è competente la stessa amministrazione richiedente.

Se è valida la premessa, il privato non può essere legittimamente escluso dal concorso per l'erronea indicazione di una qualità che è la stessa amministrazione a dover verificare d'ufficio.

In definitiva, se l'USR Toscana avesse correttamente riscontrato un'irregolarità (nel caso di specie che la sig.ra Leti era titolare di qualifica per altra classe di concorso), avrebbe dovuto comunicare alla stessa la presenza dell'errore, chiedendone la correzione; se non anche provvedendo d'ufficio, non potendo escludere automaticamente in ogni fase del procedimento il candidato comunque nel possesso dei requisiti che la stessa p.a. deve certificare.

**7. VIOLAZIONE DI LEGGE:** il decreto di approvazione della graduatoria di merito e il decreto di assunzione in ruolo dei vincitori sono nulli in forza dell'art. 21 septies L. 241/90, perché adottati in violazione del giudicato.

La ricorrente è stata ammessa con riserva al concorso di cui alla premessa con ordinanza cautelare di accoglimento emessa da Codesta Autorità il 14 luglio 2016, passata in giudicato stante la mancata impugnazione nei termini di legge da parte delle Amministrazioni resistenti, le quali in primo luogo avevano l'obbligo di attuarla, permettendo alla candidata di svolgere

Grosseto via S. Martino, 38

Tel 0564/417341 fax 0564/418432

[info@studiolegalemensi.it](mailto:info@studiolegalemensi.it)

[michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

[laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it)

STUDIO LEGALE MENSÌ

Avv. Michele Mensi

Avv. Lavinia Mensi

le prove concorsuali, così come già confermato da Codesta Autorità in sede di ottemperanza, ed infine dovevano tener conto di tale pendenza in sede di approvazione della graduatoria finale.

In realtà l'Usr Toscana non solo ha approvato la graduatoria finale, ma ha anche proceduto alle assunzioni in ruolo dei vincitori, provocando un'evidente disparità di trattamento con gli interessi dei candidati di altre classi di concorso (segnatamente B11, B12, B15, B17, B20, B21) per le quali le assunzioni sono state bloccate in attesa della definizione dei giudizi amministrativi, così come dichiarato dall'Amministrazione in un avviso pubblicato il 6 settembre sul sito istituzionale.

Pertanto l'esclusione dalla graduatoria di merito della candidata, pretermessa dallo svolgimento delle prove concorsuali, è illegittima per violazione dell'ordinanza n. 1175/2016 ormai passata in giudicato.

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*

### **Tutto ciò premesso**

La sig.ra Alessandra Leti, come sopra generalizzata, rappresentata e domiciliata

### **RICORRE**

“All'Ill.mo Tar affinché il medesimo voglia accogliere i presenti motivi aggiunti al ricorso avente numero di registro generale 887/16 e per l'effetto annullare gli atti impugnati e tutti gli atti presupposti, comunque connessi e/o consequenziali, con vittoria di spese di lite”

Si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 325,00 vertendo il ricorso in materia di pubblico impiego.

In via istruttoria:

si deposita

- 1- Decreto direttoriale n. 548 del 13/9/16
- 2- Decreto direttoriale n. 570 del 15/9/16
- 3- Avviso del 6 settembre 2016
- 4- Ordinanza n. 1175/2016
- 5- Certificato residenza Debora Sensi

Con osservanza

Grosseto, lì

Michele Mensi Avvocato

Lavinia MENSÌ Avvocato

Grosseto via S. Martino, 38

Tel 0564/417341 fax 0564/418432

[info@studiolegalemensi.it](mailto:info@studiolegalemensi.it)

[michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

[laviniamensiavvocato@pec.it](mailto:laviniamensiavvocato@pec.it)